



ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE, DI INTESA CON REGIONE LOMBARDIA, DEL 21/10/2020

ORDINANZA N. 623 DI REGIONE LOMBARDIA DEL 21/10/2020

EVENTO

Ordinanza del Ministero della Salute del 21/10/2020

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, **dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo**, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da **esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute**. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una **autocertificazione**.

È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Le disposizioni riportate dall'Ordinanza del Ministro della Salute e dall'Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal **22 ottobre** e restano valide **fino al 13 novembre 2020**.

Ordinanza regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020

La nuova Ordinanza n. 623, aggiorna ed integra i contenuti dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre, ed in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica **è disposta la chiusura** di:

- grandi strutture di vendita,
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale,
- prodotti per l'igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di **sagre e fiere di comunità**. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre **aggiornate o confermate** le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00**. Dopo le **ore 18.00** il consumo deve avvenire **esclusivamente ai tavoli**. È consentito un **massimo di 6 persone** per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
- resta sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio**, mentre la ristorazione con asporto o con modalità 'drive-through' (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi i **distributori h24** di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è **vietata** dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la **consumazione di bevande** su aree aperte al pubblico;
- è **sempre vietato il consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **nelle aree pubbliche** compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le **scuole secondarie di secondo grado** e le **istituzioni formative professionali di secondo grado** devono realizzare le proprie attività attraverso la **didattica a distanza** per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi **nel più breve tempo possibile** per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza. Sono escluse le attività di **laboratorio**, che possono essere svolte in presenza.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di **differenziare gli ingressi** a scuola.

SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti **individualmente**. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

ACCESSO ALLE RSA

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono **sospese** le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l'uso delle "slot machine" negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto **1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre** devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

FONTI NORMATIVE

- ✓ DPCM del 13/10/2020
- ✓ Ordinanza N. 620 di Regione Lombardia del 16/10/2020
- ✓ DPCM del 18/10/2020
- ✓ Ordinanza del Ministro della Salute del 21/10/2020
- ✓ Ordinanza N. 623 di Regione Lombardia del 21/10/2020

Allegati

- ✓ Ordinanza del Ministro della Salute del 21/10/2020
- ✓ Ordinanza N. 623 di Regione Lombardia del 21/10/2020

Tecnolario S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti

Tecnolario S.r.l.

Viale Rimembranze, 13 - 23900 Lecco IT **T** 0341.494210 | **F** 0341.250007
info@tecnolario.com **P.IVA** 02530200134

Sede legale: Viale Rimembranze, 13 - 23900 Lecco (Italy) | C.C.I.A.A. LECCO - Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.